

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CROLLALANZA, ROMANO Domenico e BARBARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1958

**Modifiche all'articolo 45 del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, convertito in legge 25 aprile 1938, n. 710, relativo alle costruzioni in zone sismiche**

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, relativo alla edilizia in generale, rientra nel quadro dei provvedimenti di natura autarchica imposti dall'indirizzo economico conseguente, tra l'altro, all'applicazione delle « sanzioni ». Con esso si venne a limitare il più possibile l'uso del materiale ferroso nelle costruzioni e si fece obbligo di impiegare esclusivamente la muratura ordinaria sino al V piano al di sopra del livello stradale (articolo 4).

Per le zone sismiche di I e III categoria gli edifici non potevano superare il terzo piano compreso il pianterreno (articolo 19).

Naturalmente, tenuto conto dei pericoli connessi all'impiego della muratura ordinaria, nelle zone sismiche, si rese necessario imporre limitazioni sia all'altezza degli edifici rispetto alla larghezza delle strade, sia all'apertura dei vani. Ogni violazione veniva punita con pena pecuniaria e con la demolizione delle opere.

Cadute intanto, fin dall'immediato dopoguerra, le limitazioni relative all'obbligo dell'impiego della muratura ordinaria, consen-

tite ed anzi incoraggiate le costruzioni con largo impiego di ferro sarebbe dovuta derivare, come fatto conseguenziale logico, la revisione di tutto il complesso di norme che pongono limiti rigorosi alle costruzioni in zone sismiche.

La maggiore sicurezza e solidità delle costruzioni avrebbe dovuto, ad esempio, rendere compatibili maggiori altezze degli edifici rispetto alla larghezza delle strade. Purtroppo, allo stato, restano tuttora in vigore le limitazioni prudenziali emanate a suo tempo in quanto gli studi in corso, per dettare indirizzi nuovi, non sono ancora giunti a felice conclusione.

Per intanto accade che gli ufficiali preposti al controllo della osservanza delle norme sismiche vanno procedendo alla contestazione delle contravvenzioni ed alla comminatoria della demolizione in ogni caso, anche quando cioè gli edifici siano stati costruiti, nelle strutture portanti, con i più progrediti criteri tecnici.

Ritiene il proponente che le limitazioni opportunamente imposte, in relazione all'ob-

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bligio dell'impiego della muratura ordinaria, non siano parimenti opportune, indispensabili ed inderogabili rispetto ai nuovi sistemi di costruzione.

Crede il proponente che di ciò si debba tener conto.

E pertanto, in attesa della revisione della legislazione in materia; nell'auspicio che gli organi competenti sottopongano, con sollecitudine, all'esame del Parlamento soluzioni

conformi al progresso della tecnica nel settore dell'edilizia, sembra opportuno, in linea di provvisorietà, suggerire norme, che, senza nulla togliere al potere dispositivo del Ministro dei lavori pubblici per i casi degni di intervento, pongano un limite, se anche condizionato, al disposto di che all'articolo 45, lettera b), della legge sismica.

A tale fine si ispira il presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

All'articolo 45 del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, convertito in legge 25 aprile 1938, n. 710, è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Non si fa luogo alla applicazione del disposto di cui alla lettera b) allorquando le opere siano state eseguite, anche parzialmente, con strutture di cemento armato. Non pertanto il Ministro dei lavori pubblici può, con provvedimento motivato, disporre le demolizioni che ritenga necessarie al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità ».